

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

Spett. le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si informa che l'importo che sarà dovuto per il 2017 viene determinato considerando il Decreto del Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22 maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota pari al 20%, destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni, Turismo e Attrattività, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

L'approvazione del finanziamento dei progetti non determinerà comunque un aggravio tributario poiché le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto per l'anno 2017 restano invariate rispetto al 2016.

Per **le imprese che al 1° gennaio 2017 sono risultate iscritte o annotate nella sezione speciale**¹ del Registro delle Imprese **e per i soggetti iscritti nel R.E.A.**, gli importi, stabiliti **in misura fissa**, sono quelli riportati nella seguente tabella, corrispondenti agli importi dell'anno 2016:

Tipologia impresa	Sede	Unità locali
Soggetti iscritti al REA (es. associazioni, fondazioni)	€ 18,00	zero
Persona fisica iscritta al solo REA	€ 18,00	zero
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 52,80*	€ 10,56* cad.
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00 cad.
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00 cad.
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	€ 120,00	€ 24,00 cad.
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)	---	€ 66,00 cad.

* per gli importi contrassegnati con l'asterisco, vedere la sezione Arrotondamenti/Esempi.

¹ La sezione nella quale l'impresa è iscritta si rileva da una visura/certificato camerale.

Le imprese che, al momento del ricevimento della presente comunicazione, abbiano già provveduto al versamento del diritto annuale 2017 per l'importo non incrementato della quota del 20% destinata al finanziamento di progetti strategici, **sono tenute ad effettuare il conguaglio** entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 435/2001 (termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi).

UNITA' LOCALI

Per ciascuna unità locale/sede secondaria già iscritta al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2017, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa.

Per eventuali unità locali iscritte al Registro delle imprese di Camere di Commercio diverse da Bergamo, occorre compilare un rigo del modello F24 per ciascuna Camera di Commercio beneficiaria del pagamento indicando, nella colonna **codice Ente**, la sigla della provincia della Camera di Commercio competente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento del diritto annuale si esegue per via telematica, con modello di pagamento F24 che deve essere compilato con la massima precisione indicando, nella sezione "Contribuente":

- il **codice fiscale** (**non** la partita Iva)
- i **dati anagrafici**
- il **domicilio fiscale dell'impresa**

e nella sezione "IMU e altri tributi locali":

- il codice ente ⇒ **sigla della provincia** della CCIAA cui il versamento è destinato
- il codice tributo ⇒ **3850**
- l'anno di riferimento ⇒ **2017**
- l'importo a debito ⇒ **l'importo da versare arrotondato:**

all'unità di euro se pagato alla scadenza ordinaria del versamento;

al centesimo di euro se pagato con la maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni successivi alla scadenza del versamento.

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
BG						3850		2017	Importo da versare	

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto annuale per la sede per l'anno 2017 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede era iscritta il 1° gennaio 2017.

COMPENSAZIONI

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale **2017** con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale (compilando nella stessa sezione anche la colonna *importi a credito compensati*), sia per altri tributi e/o contributi (compilando la sezione relativa il tributo/contributo cui si riferisce il credito).

CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE

A supporto del versamento è attivo il sito di informazione <http://dirittoannuale.camcom.it>, utilizzabile sia per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa sia per il pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma **Pago PA** che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).

TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 30 giugno 2017**, termine che

corrisponde a quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi indicato dall'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi (es. *studi di settore*) si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito **il primo giorno lavorativo immediatamente successivo**.

E' possibile pagare, **entro trenta giorni dal termine**, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo **e versando in centesimi di euro**. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di modello F24 a saldo zero a seguito della compensazione con crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

Si ricorda che, **entro un anno dal termine di pagamento**, è possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del **ravvedimento operoso** previsto dall'art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54. Le percentuali della sanzione e degli interessi da applicare e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono consultabili all'indirizzo <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>.

ARROTONDAMENTI/ESEMPI

Le imprese che esercitano l'attività **senza unità locali**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro ²:

per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
per difetto, se inferiore a detto limite.

● **Esempio 1: diritto dovuto per sede € 52,80 → da versare € 53,00**

Le imprese che esercitano l'attività **con unità locali**, all'importo fisso sommano l'importo di ciascuna unità locale e, prima di versare, arrotondano il diritto all'unità di euro:

per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
per difetto, se inferiore a detto limite.

● **Esempio 2:**

dovuto per sede: € 52,80

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 52,80 x 20% = € 10,56

diritto dovuto sede + 1 unità locale: € 52,80 + € 10,56 = € 63,36

Diritto dovuto per sede + n. 1 unità locale € 63,36 → da versare € 63,00

VIOLAZIONI

Le imprese che nel corso del 2017 hanno denunciato l'apertura di un'unità locale e non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini di scadenza, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dal relativo termine di pagamento.

SANZIONI E CERTIFICAZIONI REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che **la regolarità del pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese** ai sensi dell'art. 24 comma 35 legge 449/97.

La Camera di Commercio di Bergamo, accertata la violazione, applica una sanzione del diritto dovuto, nel rispetto dei principi di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini, possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine.

Le percentuali della sanzione e degli interessi da applicare a titolo di ravvedimento e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono consultabili all'indirizzo <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>.

ULTERIORI INFORMAZIONI

² Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n. 19230 del 03/03/2009 all'indirizzo internet <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>.

Per ulteriori informazioni, anche in merito alla presente informativa, è possibile consultare il sito <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale> o inviare una richiesta informazioni attraverso lo Sportello Virtuale SERVIZI ONLINE accessibile, previa registrazione, all'indirizzo <http://servizionline.bg.camcom.it>.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

Si invita infine a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Distinti saluti.

Camera di Commercio di Bergamo